

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2015 N. 21**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)**

(Bollettino Ufficiale n. 22, del 23.12.2015)

Art. 1

(Inserimento dell' articolo 31 bis nella legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. Dopo l' articolo 31 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 31 bis

(Interventi per il 120° anniversario della nascita di Sandro Pertini)

1. La Regione, a valere sui fondi di cui alla presente legge, promuove iniziative di celebrazione della figura del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in occasione del 120° anniversario della nascita. A tal fine provvede:

a) al recupero delle facciate ed eventuali altri interventi sulla casa natale del Presidente, ubicata nel comune di Stella in provincia di Savona, anche sotto forma di assunzione diretta dei relativi costi, sostenendo le spese di propria competenza nonché, in parte, le spese di competenza degli altri comproprietari, a fronte di accordi da stipularsi con gli stessi;

b) a concedere un contributo per la ristrutturazione dell'Oratorio di San Sebastiano nel comune di Stella;

c) a finanziare manifestazioni, eventi, programmi e celebrazioni comunque denominate dedicate alla figura del Presidente Sandro Pertini nell'ambito della regione Liguria. ” .

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, agli stati previsionali dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015:

• Stato di previsione dell'entrata

- aumento dell'U.P.B. 3.1.1 “Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione” di euro 52.500,00.

• Stato di previsione della spesa

- utilizzo degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.201 “Spesa per l'acquisto di beni patrimoniali” di euro 42.000,00;

- prelevamento di quota pari a euro 70.000,00 dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;

- prelevamento di quota pari a euro 56.000,00 dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

- iscrizione di euro 122.500,00 all'U.P.B. 12.202 “Interventi per il potenziamento delle strutture culturali”;

- iscrizione di euro 56.000,00 all'U.P.B. 1.102 “Spesa per l'attività di governo”.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione.